

REGOLAMENTO (CEE) N. 107/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 in ordine a taluni tipi di formaggi provenienti dalla Svizzera e dall'Austria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che con effetto dal 1° gennaio 1990 la Svizzera ha attribuito al formaggio « Vacherin Fribourgeois » la nuova denominazione di « Fromage Fribourgeois »; che questa nuova denominazione figura nella nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1990, come previsto dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione⁽³⁾; che è pertanto opportuno modificare le relative diciture contenute nel regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/90⁽⁵⁾;

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1767/82 anche per quanto riguarda la denominazione dell'organismo che rilascia i certificati IMA 1 in Austria di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

1. Nell'allegato I, lettere c) e d) e nella relativa nota in calce 2 a), nell'allegato III, punto B e punto B 1) e nell'allegato IV sotto la colonna « paesi terzi: Svizzera » i termini « Vacherin Fribourgeois » sono sostituiti dai termini « Fromage Fribourgeois ».
2. Nell'allegato IV, nella colonna « paesi terzi: Austria », i termini « Milchwirtschaftsfond e Österreichische Hartkäse Export-Gesellschaft che agiscono insieme o separatamente » sono sostituiti dai termini seguenti: « ÖHEG-Österreichische Hartkäse Exportförderungs-gesellschaft m.b.H., che agiscono congiuntamente o separatamente ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 18.